SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Alessandria, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 6553/02 in data 15 maggio-23 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «Bingo Number One S.r.l.» (plico n. 445 - provincia di Alessandria) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a ciò che è stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto è ammissibile, e quindi va valutato per la qualità e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non è ammissibile perché difforme dalla lettera *H* del punto 13 ed, allora, non è possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto, come è avvenuto nel caso di specie, perché in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensì la semplice esclusione dalla gara.

Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuibili per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del Bingo.

Ciò induce il collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6553/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della società «**Bingo Number One**» (plico n. 445) il punteggio complessivo pari a **34 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6553/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Alessandria in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Alessandria, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Piemonte; provincia: Alessandria

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**502**	**Bi-Grin S.a.s. di Tempone R. & C.**	**Tortona**	**48**
2	**18**	**Byg S.r.l.**	**Novi Ligure**	**45**
3	**822**	**Palabingo S.r.l.**	**Serravalle Scrivia**	**43**
4	139	Bingo Alessandria di Piazza Armando S.n.c.	Alessandria	40
5	7	Politeama S.a.s. di Vitale Adolfo & C.	Casale Monferrato	40
6	1289	Silwa S.r.l.	Acqui Terme	39
7	445	Bingo Number One S.r.l.	Villalvernia	34

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10439

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 settembre 2004.

Attuazione della direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, per quanto concerne la classificazione ed i valori di soglia di alcune sostanze soggette a controllo, con sostituzione degli allegati I e III al testo unico delle leggi sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, recante il recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope), come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, che recepisce la suddetta direttiva, con particolare riguardo ai relativi allegati I e III, riferiti, rispettivamente, alle «sostanze classificate» e alla «documentazione ed etichettatura»;

Visto il regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE anzidetta, riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto il regolamento (CE) n. 1533/2000 del 13 luglio 2000 della Commissione europea, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 sopracitato;

Vista la direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, che sostituisce gli allegati I e III dell'anzidetta direttiva 92/109/CEE, per quanto concerne la classificazione ed i valori soglia di alcune sostanze soggette a controllo;

Visto in particolare l'articolo 70, comma 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in base al quale gli allegati a tale testo unico possono essere modificati con decreto del Ministro della sanità (ora della salute), in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria;

Decreta:

Articolo 1.

L'allegato I e l'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni sono sostituiti, rispettivamente, dai corrispondenti testi allegati al presente decreto.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 179

ALLEGATO I

SOSTANZE CLASSIFICATE

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ([1])	N.Cas ([2])
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido N-acetilantranilico	Acido 2-acetammidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (*cis* + *trans*)		2932 91 00	120-58-1
3,4-metilendiossifenilpropan-2-one	1-(1,3-benzodiossol-5-il)propan-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6
Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina ([3]), ove l'esistenza di tali forme sia possibile.			
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.			

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ([1])	N.Cas ([2])
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.			

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ([1])	N.Cas ([2])
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metiletilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.			

([1]) GU L 290 del 28.10.2002, pag.1.
([2]) I numeri CAS sono i "Chemical Abstracts Service Registry Number" che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per ogni struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.
([3]) Detta anche (+)-norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

1.2 La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.1485/96 come modificato dal regolamento (CE) n.1533/2000.

2 Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l
Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto 1.

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.

04A10727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 8 ottobre 2004.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, lettere *d)* ed *f)* (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (articolo 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (lettera *d)*;

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (lettera *f)*. A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative e, dall'altro, le priorità e i criteri di valutazione.

1. *Requisiti soggettivi.*

I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'articolo 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi Registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso ciascuna associazione non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* e più di un progetto ai sensi della lettera *f)*.

Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, cui può essere commissionata unicamente la realizzazione di alcune attività che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non è in grado di realizzare.

2. *Requisiti oggettivi.*

2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera *f)*, articolo 12 cit.

Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 22 luglio 2004, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera *f)*, i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità;

sostegno a misure di politica giovanile a favore di minori e adolescenti;

interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico;

interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale.

2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera *d)*, articolo 12 cit.

Le iniziative di cui alla lettera *d)* devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 o nel 2003 ai sensi della lettera *d)* per un'iniziativa di informatizzazione non può presentare, per il 2004, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera *d)*, che concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.

2.3. Indicazioni relative ai costi.

Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per l'anno in corso, ammonta ad € 11.000.000,00.

Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non può superare i seguenti importi:

iniziative di cui alla lettera *d)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni;

progetti di cui alla lettera *f)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed € 400.000 se a presentare il progetto siano due o più associazioni.

I progetti presentati, a pena di inammissibilità, non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione, contenuta nel Piano economico (Allegato 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera *d)*, di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera *f)* devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera *f)*, le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo.

In ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto è presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare — sotto la propria responsabilità — che trattasi di progetto mai finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonché se al finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.

Inoltre, a pena di inammissibilità, il progetto/iniziativa presentato non potrà avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo relativo all'anno 2003 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

2.4. Durata dei progetti.

Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

3. *Presentazione del progetto/iniziativa.*

3.1. Motivi di inammissibilità.

A pena di inammissibilità, le domande devono:

1) essere presentate da Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000;

2) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3;

3) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore al 100% delle entrate di cui iscritte nel bilancio consuntivo 2003 o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia formato da stato patrimoniale e conto economico (oppure superiore al 100% della somma delle entrate dei conti economici delle varie associazioni di promozione sociale in caso di progetto congiunto);

4) essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva (Allegato 1), e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

5) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale (Allegato 2), sottoscritto dal legale rappresentante;

6) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge n. 383, nonché di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

7) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

8) pervenire entro e non oltre le ore 13 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo il termine sarà prorogato alle ore 13 del giorno seguente). L'inoltro può avvenire tramite raccomandata a.r. o mediante corrieri privati o agenzie di

recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione — soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna — nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; in ogni caso le domande devono pervenire al Ministero perentoriamente entro le ore 13 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, restando a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

3.2. Ulteriore documentazione da allegare.

Al progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono essere inoltre allegati:

1) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione o, in caso di progetto congiunto, del rappresentante dell'associazione capofila;

2) la dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel progetto sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 3);

3) limitatamente alle iniziative per la lettera *d)*, la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante che l'associazione non ha percepito contributi statali, diretti o indiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da S.p.a. come il CONI) per il funzionamento nel 2003 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante la quantità dei contributi statali percepiti e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo 2003 (Allegato 4);

4) copia conforme del rendiconto 2003, al fine del controllo della veridicità di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto precedente e del controllo relativamente al limite di costo del progetto di cui al punto 2 (in caso di progetto congiunto deve essere allegato il rendiconto di tutte le associazioni di promozione sociale proponenti);

5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al punto 2.3 (Allegato 5) relativa al fatto che il progetto/iniziativa non è mai stato finanziato prima nonché se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.

Nel caso la documentazione di cui al presente punto 3.2 risulti mancante in tutto o in parte, si potrà procedere alla richiesta di integrazione che dovrà avvenire entro un termine fissato a pena di improcedibilità della domanda stessa di finanziamento.

4. *Valutazione dei progetti.*

4.1. Procedura.

I progetti/iniziative devono recare sulla busta la seguente dicitura: «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata.

I progetti pervenuti sono dapprima esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande e successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi mediante una commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio, che provvederà a redigere una graduatoria dei progetti/iniziative pervenute, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria è approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo

I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con l'amministrazione erogante tale da non menomare o pregiudicare il pieno raggiungimento delle previste principali finalità.

4.2. Criteri di valutazione delle domande.

I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:

iniziative di cui alla lettera *d)*:

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Valutazione Iniziativa	35
Presenza sul territorio nazionale (Numero sedi e regioni in cui l'associazione è presente)	20
Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio associazione)	10
Dimensione dell'associazione	10
Mancata percezione di altri contributi statali nell'anno precedente relativi al funzionamento dell'associazione (Verificata dal bilancio consuntivo 2003)	10
Collegamento fra formazione ed informatizzazione	10
Mancata percezione di contributi per iniziative sulla lettera D nel 2003	5
TOTALE	100

progetti di cui alla lettera *f)*:

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Valore del progetto	30
Valenza nazionale del progetto	20
Collaborazione con altri soggetti privati ed Enti Pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	10
Eccellenza nel rapporto costi/benefici	10
Campi prioritari	10
Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio)	10
Innovatività	5
Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio	5
TOTALE	100

Relativamente ai criteri previsti per la lettera *f)* e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), si precisa che è necessario produrre idonea documentazione a riguardo che si riferisca al progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario che non si tratti di un generico plauso per l'iniziativa ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto nello stesso; tale contributo dovrà essere erogato sul conto corrente appositamente aperto dall'associazione per l'accredito del finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.3. Oneri non ammessi a contributo.

Non sono comunque ammessi a rimborso:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *d)*, articolo 12, legge n. 383 citata;

oneri figurativi o costi potenziali (es. costo dei volontari impegnati);

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

5. *Progetti ammessi a finanziamento.*

Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia formalmente comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato, possono procedere alla rimodulazione dello stesso, qualora intendano farlo, inviando entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la proposta di rimodulazione. In caso di accettazione della proposta da parte dell'amministrazione, le associazioni di promozione sociale dovranno trasmettere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rimodulazione:

indicazione del legale rappresentante;

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;

prospetto progetto esecutivo;

bilancio preventivo 2004, se statutariamente previsto;

codice fiscale dell'associazione;

estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del finanziamento assegnato. A tal fine è necessario che l'associazione beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente ed unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante la consultazione dell'estratto conto.

Nel caso in cui l'associazione assegnataria del finanziamento non intenda rimodulare il progetto/iniziativa dovrà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento, presentare i documenti sopra citati.

Nel caso in cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati nei termini previsti (sessanta giorni rispettivamente dal ricevimento dell'accettazione della rimodula-

zione o dalla comunicazione di finanziamento nel caso l'associazione non intenda rimodulare) ed in assenza di motivate giustificazioni, l'amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza dal finanziamento.

L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessità del progetto; al fine di ottemperare all'obbligo dell'invio del prospetto del progetto esecutivo, il legale rappresentante dell'associazione dovrà inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata) salvo che la stessa data di inizio sia già contenuta nel prospetto esecutivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento.

È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto, la circostanza che il medesimo è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. *Modalità di erogazione del finanziamento.*

Il finanziamento viene erogato in due fasi:

una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, è versata successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione della Convenzione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria del finanziamento;

il saldo, pari al restante 30%, è erogato al termine della realizzazione del progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo da parte dell'amministrazione della relazione finale, presentata dall'associazione, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi sostenuti per la realizzazione del progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale. A tale relazione deve essere allegata la relazione di cui al punto 8.

7. *Fideiussione.*

Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata prima della stipula della convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria al fine della stipula della convenzione stessa.

La suddetta fideiussione dovrà contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti.

La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.

8. *Relazione certificativa esterna.*

Le associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale, una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la conformità o meno dei giustificativi prodotti alle regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il costo della suddetta relazione è ammissibile ai fini del costo totale del progetto.

9. *Monitoraggio in itinere.*

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.

Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente può, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme già versate.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174

ALLEGATO 1
Domanda di finanziamento

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il volontariato,
l'associazionismo
e le formazioni sociali
Osservatorio nazionale dell'associazionismo
Via Fornovo,8 Pal. A
00192 Roma

OGGETTO: *Domanda di finanziamento per l'esercizio finanziario 2004 ai sensi dell'art. 12, lett. , della legge 7 dicembre 2000, n.383.*

Il sottoscritto____ rappresentante legale della ____ con sede legale nel comune di ____ __________provincia di ______________
Indirizzo____
cap. tel. fax
e-mail ______________________________________

-avente natura giuridica di:

- ☐ associazione con personalità giuridica
- ☐ associazione priva di personalità giuridica

- Avente come soci:

- ☐ Persone fisiche
- ☐ Persone giuridiche
- ☐ Persone fisiche e giuridiche

- iscritta al Registro (nazionale/regionale/provinciale) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. ____, del____________;

- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____
D. ____

chiede, ai sensi dell'art.12, lett. ____, legge 7 dicembre 2000, n.383, l'assegnazione di un finanziamento, per l'importo di € ______________,[1] da destinare alla realizzazione del progetto,

[1] L'importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto di almeno il 20%, che rimane a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento (si veda 2.3. Indicazioni relative ai costi)

allegato alla presente domanda, dal titolo: ____

____

____

rivolto a____________ ____

Solo nel caso si tratti di iniziativa ai sensi della lettera D, articolo 12, aggiungere la seguente dichiarazione:
L'iniziativa si riferisce a:

- ❑ Informatizzazione
- ❑ Banche Dati
- ❑ Formazione ed aggiornamento

La quota a carico dell'associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € , pari al ….. (almeno il 20%) del costo complessivo del progetto.

Solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni, aggiungere la seguente dichiarazione:
Dichiara che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmetterà atto di procura, con firma autenticata o in autocertificazione, del legale rappresentante della/delle altre associazioni proponenti.

Data ______________________

Firma____________________________________

ALLEGATO 2
Formulario di presentazione del progetto

Titolo del progetto:

(per esteso)

Descrizione del progetto (massimo 2 pagine):

L'idea da cui è nato il progetto

I motivi

Gli obiettivi

Le fasi di attuazione (da esplicare in relazione allo schema successivo)

Le metodologie

I principali risultati attesi

Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati (da documentare con precisi impegni scritti dei soggetti)

Destinatari finali dell'intervento (per destinatari si intendono solamente i destinatari finali del progetto/iniziativa e non i potenziali interessati. Nel caso si tratti di iniziative di informatizzazione, è necessario indicare il numero di soggetti coinvolti e, nel caso di realizzazione di un sito, degli effettivi visitatori/utenti del sito e non dei potenziali utenti):

Numero Maschi Femmine Fascia Anagrafica (specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)

Ambiti operativi dei progetti di cui alla lett. f), art. 12 legge 383/2000 (Punto 2.1 della Direttiva)

• .... • .... • .... • ....

Ambito territoriale dell'intervento (Nazionale se si svolge in almeno tre regioni non confinanti, regionale nel caso si svolga in 3 regioni confinanti, in due regioni o in almeno 1/3 delle province presenti all'interno di una sola regione, altro se si svolge in meno di 1/3 delle province presenti all'interno di una sola regione):

Nazionale (indicare tassativamente il nome e il numero delle regioni e delle province in cui si svolge) Regionale (indicare tassativamente il nome e il numero delle regioni e delle province in cui si svolge) Altro (indicare tassativamente il nome ed il numero delle province in cui si svolge)

Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali (queste ultime per progetto presentato ai sensi dell'art. 12, lett. f) citato):

(specificare)

Trasferibilità del modello adottato:

(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:

(specificare tipologia di organizzazione e documentare i collegamenti previsti per il progetto con idonea documentazione scritta della controparte)

Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:

(specificare e documentare le collaborazioni previste per il progetto con idonea documentazione scritta della controparte)

Eventuali altri contributi:

(specificare)

Durata del progetto:

(specificare data di inizio e durata in mesi)

Sviluppo temporale ed operativo del progetto (riportare in modo analitico le fasi di sviluppo temporale ed operativo del progetto) NEL CASO IL PROGETTO/INIZIATIVA SIA PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DA PIU' ASSOCIAZIONI, SI DEVE INDICARE, PER OGNI FASE E ATTIVITA' L'ASSOCIAZIONE CHE LA REALIZZERA'

Fase di articolazione del progetto	Attività previste (indicare per ciascuna fase le attività previste)	Durata
	DURATA TOTALE DEL PROGETTO/INIZIATIVA	

Diagramma di Gannt del progetto (schematizzazione grafica del punto precedente, con indicazione dei rapporti fra le varie fasi/attività)

Compilare il diagramma di Gannt per tutta la durata del progetto. Per ***attività*** *si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, che possono essere definiti da un risultato prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e le cui risorse (fisiche e umane da impiegare siano chiaramente identificabili. Ad esempio, sono da considerarsi tali: la predisposizione di una banca dati; gli incontri o i seminari; la progettazione di siti Internet; la preparazione di un corso di formazione; la realizzazione del corso stesso; le attività di disseminazione dei risultati; l'effettuazione di studi o ricerche, ecc.*

Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la durata del progetto, non rientrano in questo tipo di attività. Il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi-Attività", per ciascuna fase, le attività del progetto e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo (espresso in mesi) di svolgimento di ciascuna attività. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio del progetto.

È necessario mettere in evidenza le correlazioni esistenti fra le varie attività, cioè indicare il rapporto di dipendenza esistente fra le stesse, chiarendo quando l'inizio di una attività dipende dalla conclusione di un'altra o quando vi sia indipendenza fra le stesse.

	MESI																	
A. FASI/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Anagrafica dell'associazione proponente/capofila:

Denominazione:
Indirizzo, telefono, fax:
Tipologia giuridica:
Numero Soci:
Sede dove è possibile consultare il registro soci:
Numero Sedi:
Numero Regioni in cui è presente:
Numero Province in cui è presente:
Nome del rappresentante legale:
Nome del responsabile del progetto:

Anagrafica dell'altra associazione/associazioni di promozione sociale che partecipano al progetto: (da compilare per ogni altra associazione partecipante al progetto)

Denominazione:
Indirizzo, telefono, fax:
Tipologia giuridica:
Numero Soci:
Sede dove è possibile consultare il registro soci:
Numero Sedi:
Numero Regioni in cui è presente:
Numero Province in cui è presente:
Nome del rappresentante legale:
Nome del responsabile del progetto:

Volontari impiegati nel progetto/iniziativa (per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite)

Numero complessivo Maschi Femmine Livello di istruzione Attività formativa ricevuta Fascia anagrafica di appartenenza Contenuti dell'attività svolta Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto

Personale interno coinvolto (per personale interno si intendono le persone fisiche che hanno già un rapporto di lavoro a vario titolo con l'associazione e che verranno destinate, per il periodo di realizzazione del progetto, a seguire lo stesso):

Numero Qualifica Ruolo svolto nella realizzazione del progetto

Personale esterno coinvolto (per personale esterno si intendono le persone fisiche che non hanno già un rapporto di lavoro con l'associazione, a vario titolo, per la realizzazione del progetto. In caso, viceversa, di contratto d'opera, tale voce va considerata come "acquisto servizi" e non come personale esterno coinvolto):

Numero Qualifica Ruolo svolto nella realizzazione del progetto

PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	TOTALE COSTO DEL PROGETTO	QUOTA AMMINISTRAZIONE	QUOTA ASSOCIAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA ASSOCIAZIONE
Spese di progettazione esclusa redazione progetto inviato (cfr. n. 2.3 della Direttiva)				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Attività promozionali connesse al progetto				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Spese di funzionamento e gestione				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Altro				
Costo realizzazione progetto inviato				
Spese di viaggio, vitto, alloggio				
Personale interno				
Personale esterno				
Volontari				
Spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo, beni strumentali (da quantificare in non più del 15% per i soli progetti di cui alla lettera f), art. 12, legge 383/2000				
Spese per fideiussione (punto 7 Direttiva)				
Spese per certificazione esterna (punto 8 Direttiva)				
Altre voci di costo (da specificare da parte dell'associazione)				
TOTALE	**COSTO DEL PROGETTO**	**FINANZIAMENTO RICHIESTO (MASSIMO 80% DEL COSTO DEL PROGETTO)**	**QUOTA ASSOCIAZIONE (ALMENO 20% DEL TOTALE)**	**FONTE DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA ASSOCIAZIONE**

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 3

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel progetto

Il sottoscritto ……., legale rappresentante dell'associazione …… dichiara che le informazioni contenute nella scheda progettuale e nel presente piano economico sono autentiche e veritiere.

Data

Il Legale Rappresentante

———

ALLEGATO 4

Dichiarazione relativa ai contributi per il finanziamento percepiti nel 2003

Il sottoscritto …….. legale rappresentante dell'associazione …… dichiara che l'associazione ….. ha/non ha percepito contributi statali, diretti o indiretti, per il funzionamento nel corso del 2003 per un totale di contributi …… pari al …..% rispetto alle entrate iscritte a bilancio.

Data

Il Legale Rappresentante

———

ALLEGATO 5

Dichiarazione relativa al fatto che si tratta di progetto/iniziativa mai finanziato prima e dei soggetti che concorreranno al finanziamento

Il sottoscritto ……., legale rappresentante dell'associazione …… dichiara che il progetto/iniziativa presentato dall'associazione ….. non è mai stato finanziato prima e che allo stesso parteciperanno come finanziatori i seguenti soggetti:……..

Data

Il Legale Rappresentante

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 06-3675-4550 o 4489 (lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30)

04A10739

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità, elevata temperatura e pioggia con sabbia rossa dal 20 aprile 2003 al 21 febbraio 2004 nella provincia di Savona;

siccità, elevata temperatura e pioggia con sabbia rossa dal 25 aprile 2003 al 21 febbraio 2004 nella provincia di Imperia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Liguria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Savona: siccità, elevata temperatura e pioggia con sabbia rossa dal 20 aprile 2003 al 21 febbraio 2004; provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a), b)* e comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Arnasco, Balestrino, Boissano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Onzo, Ortovero, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giocamo, Vendone, Zuccarello;

Imperia: siccità, elevata temperatura e pioggia con sabbia rossa dal 25 aprile 2003 al 21 febbraio 2004; provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a), b)* e comma 2-*bis*, nell'intero territorio provinciale.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10332

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome;

Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Viste le richieste di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 22 gennaio 2004 al 20 febbraio 2004 nella provincia di Catanzaro;

gelate dal 1° gennaio 2004 al 28 febbraio 2004 nella provincia di Cosenza;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunità europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Catanzaro: gelate dal 22 gennaio 2004 al 20 febbraio 2004, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Andali, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Catanzaro, Cropani, Curi nga, Davoli, Falerna, Feroleto, Gasperina, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Maida, Marcedusa, Montauro, Montepaone, Petrizzi, Pianopoli, Sanflorio, San Pietro a Maida, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Setingiano, Simeri Crhichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti;

Cosenza: gelate dal 1° gennaio 2004 al 28 febbraio 2004, provvidenze di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cassano sullo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cetraro, Corigliano Calabro, Diamante, Francavilla Marittima, Grisolia, Maierà, Montegiordano, Oriolo, Orsomarso, Plataci, Praia a Mare, Roggiano Graviana, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Gineto, Saracena, Scalea, Spezzano Albanese, San Cosmo Albanese, San Demitrio Corone, Santa Domenica Talao, San Giorgio Albanese, Sal Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Tortora, Vaccarizza Albanese, Verbicaro, Villapiana.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione delle Comunità europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10333

DECRETO 19 ottobre 2004.

Variazione della sede del laboratorio «Protezione ambientale S.r.l.», autorizzato con decreto 18 febbraio 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Protezione ambientale S.r.l.», ubicato in Alessandria, via Einaudi n. 52 - zona D4 Scalo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 5 ottobre 2004, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede sempre in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - zona D3;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio «Protezione ambientale S.r.l.»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Protezione ambientale S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da via Einaudi n. 52 - zona D4 Scalo in via dell'Automobile n. 6/8 - zona D3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2004.

Valutazione delle modifiche apportate al codice di autoregolamentazione della Associazione nazionale magistrati (A.N.M.). (Deliberazione n. 04/566).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. 11261, su proposta del commissario Mariella Magnani, delegato per il settore;

Premesso.

1. Che, con lettera in data 9 giugno 2004, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.), dott. Edmondo Bruti Liberati, trasmetteva alla Commissione le modifiche, deliberate all'unanimità dal comitato direttivo centrale dell'A.N.M. in data 5 maggio 2004, al codice di autoregolamentazione approvato dal comitato direttivo della stessa Associazione nella seduta del 16 giugno 2001, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001, ai fini delle valutazioni di competenza.

2. Che, con lettera del 23 luglio 2004, l'A.N.M. comunicava ulteriori modifiche al codice di autoregolamentazione rispetto a quanto comunicato in data 9 giugno 2004.

3. Che, a seguito delle deliberazioni, in data 5 maggio e 23 luglio 2004, del comitato direttivo dell'A.N.M., le modifiche proposte al codice di autoregolamentazione concernevano i seguenti punti:

a) il termine di preavviso, già previsto in «almeno quindici giorni» prima dell'inizio dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, era fissato in «almeno dieci giorni» prima del suddetto inizio;

b) il termine per la revoca spontanea dell'astensione, già previsto in «almeno sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione», era fissato in «almeno cinque giorni»;

c) l'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, già previsto in trenta giorni, era fissato in venti giorni.

4. Che, in data 8 settembre 2004, l'A.N.M., su richiesta della Commissione, ha precisato le motivazioni che hanno condotto alle modifiche del codice di autoregolamentazione. In particolare, con riferimento ai termini di preavviso e di revoca, è stato evidenziato come i termini attualmente fissati abbiano determinato «notevoli difficoltà pratiche, dal momento che proclamazione e revoca sono strettamente collegate ad iniziative e vicende esterne in continua e spesso rapida evoluzione ... I più brevi termini proposti consentiranno di seguire più da vicino l'evolversi delle situazioni, evitando una prematura proclamazione di astensione»; con riferimento all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, è stato osservato come la sua riduzione apparisse opportuna «ancora una volta nello spirito, non di aumentare di fatto i giorni di astensione, ma di renderne più duttile la gestione». L'A.N.M. ha altresì precisato che termini più ristretti sono già previsti per i giudici di pace, per i magistrati amministrativi, per i magistrati della Corte dei conti.

5. Che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto con nota del 10 settembre 2004, prot. n. 11027, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di regolamentazione modificato.

6. Che sono pervenuti alla Commissione, in data 20 e 24 settembre 2004, i pareri favorevoli rispettivamente dell'Associazione difesa orientamento consumatori (prot. n. 11283) e dell'Unione nazionale consumatori (prot. n. 11482).

7. Che successivamente, in data 19 ottobre 2004, è pervenuta una ulteriore comunicazione da parte del presidente dell'A.N.M., con la quale la stessa Associazione «rinuncia ad ogni modifica per quanto attiene all'intervallo tra la proclamazione di una astensione e l'altra», precisando che, pertanto, «il termine rimane quello attuale, fissato in trenta giorni», mentre «conferma le modifiche riguardanti i termini di preavviso per la proclamazione e la revoca della astensione». A suddetta comunicazione è allegato il nuovo testo collazionato del codice di autoregolamentazione che, in effetti, reca unicamente le modifiche, rispetto al codice di autoregolamentazione del 2001, ai termini di preavviso per la proclamazione e per la revoca dello sciopero, fissati rispettivamente in dieci e quindici giorni.

Considerato.

1. Che l'articolo 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2», anche «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione».

2. Che, come già affermato dalla Commissione, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in

caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione.

3. Che, con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004 la Commissione ha affrontato il problema dell'ammissibilità di iniziative di modifica dei codici di autoregolamentazione già valutati idonei. In tale delibera la Commissione ha espresso l'avviso per cui, una volta «intervenuta la valutazione dell'idoneità delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni:

a) la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto contemperamento;

b) gli organi rappresentativi della categoria possono, quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi».

4. Che, quanto al termine di preavviso per la proclamazione dell'astensione dalle attività giudiziarie e per la revoca spontanea della medesima, le modifiche apportate al codice di autoregolamentazione rispettano i termini minimi fissati dall'articolo 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Pertanto, sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie interessate di fissare termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata idonea in quanto in concreto non lesiva dell'esercizio del diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attività, la nuova regolamentazione proposta, proprio perché rispondente ai minimi di legge, appare in sé idonea a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto dei magistrati di astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all'utenza.

5. Che, quanto all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione di quella successiva, l'A.N.M. ha confermato la regolamentazione attualmente in vigore, contenuta nel codice di autoregolamentazione del 16 giugno 2001, già valutato idoneo da questa Commissione e, pertanto, non vi è luogo a provvedere sul punto.

6. Che ciò realizza oggettivamente un migliore assetto di tutela degli utenti rispetto a quello derivante dal codice di autoregolamentazione trasmesso in data 10 settembre 2004 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per il relativo parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e sul quale hanno espresso parere positivo l'Associazione difesa orientamento consumatori e l'Unione nazionale consumatori, e nulla hanno osservato le altre organizzazioni; onde appare ultroneo richiedere nuovamente il parere delle organizzazioni in questione.

Valuta idoneo

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, il codice di autoregolamentazione del 5 maggio 2004, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2004, recante modifiche al codice di autoregolamentazione dell'Associazione nazionale magistrati del 16 giugno 2001.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia, all'Associazione nazionale magistrati (A.N.M.).

Dispone inoltre

ai sensi dell'articolo 13, lettera *l)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera e del codice di autoregolamentazione in oggetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

p. *Il presidente:* FIGURATI

ALLEGATO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN ORDINE AI SERVIZI ESSENZIALI A NORMA DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 2, LETTERA *A*, E 2-*BIS* DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, INTERPRETATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, STABILITO DALL'ARTICOLO 111, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE.

1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.

2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.

Le stesse autorità saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.

La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di garanzia sarà immediatamente comunicata.

3) L 'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi.

Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

b) in materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'articolo 467 del codice di procedura civile, o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;

c) in materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.

04A10725

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato in Atlanta

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Angela Della Costanza, console onorario in Atlanta (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aereomobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili, e vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A10542

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 10 marzo 1999.

Il giorno 8 luglio 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 10 marzo 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2002, n. 171, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2002.

In conformità all'art. 10, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 agosto 2003.

04A10382

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Neisvac-c».

Estratto provvedimento UPC/I/2620 del 7 ottobre 2004

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni:

A.I.C. n. 035602010/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

A.I.C. n. 035602022/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

A.I.C. n. 035602034/M - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/V014.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento della validità del prodotto da 2 a 3 anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti dispensati al pubblico fino ad esaurimento scorte.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10539

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Zecovir»

Estratto provvedimento UPC/II/1596 del 12 ottobre 2004

Specialità medicinale: ZECOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035722014/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035722026/M - 35 (5 × 7 Cpr) compresse in blister PVC/AL da 125 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0342/001/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle 4.3, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10540

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Viruselect».

Estratto provvedimento UPC/II/1597 del 12 ottobre 2004

Specialità medicinale: VIRUSELECT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035721012/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035721024/M - 35 (5 × 7 Cpr) compresse in blister PVC/AL da 125 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0343/001/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle 4.3, 4.4 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10541

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali e variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti Società per azioni (C.D.P. S.p.a.), a partire dal prossimo 31 ottobre 2004, ha in emissione due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B2» e «BB2».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B2» e «BB2» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «Bl» e «BB1».

Ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 31 ottobre 2004, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è dell'1,30% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è dell'1,55%. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della C.D.P. S.p.a.: www. cassaddpp.it

04A10726

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401256/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.